

Letto, confermato e sottoscritto.



IL PRESIDENTE

F.to Testini Mauro

IL SEGRETARIO

F.to Dr. Onofrio Caforio



COMUNE DI VIONE

PROVINCIA DI BRESCIA

Codice Ente **10453**

Deliberazione n. **19/21**

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. 125 Reg. pubbl.

Il sottoscritto Funzionario incaricato, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi:

- mediante affissione all'albo pretorio on-line sul sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69);
- è stata compresa nell'elenco n. 1, in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, 16 MAR. 2021



Il Funzionario incaricato

f.to Il Funzionario incaricato

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'albo pretorio comunale on-line nel sito informatico di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 16 MAR. 2021 al 31 MAR. 2021;
- è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c.3, del T.U. n. 267/2000);
- è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000.

Dalla residenza comunale, 16 MAR. 2021



Il Segretario Comunale

f.to Dr. Onofrio Caforio

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER L'USO AMMINISTRATIVO

Addì, 16 MAR. 2021



Il Funzionario incaricato

IL FUNZIONARIO INCARICATO

(Rossini Paola)

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI DI TARIFFE DEI SERVIZI E TRIBUTI COMUNALI – ANNO 2021.

L'anno duemilaventuno, addì **venti** del mese di **febbraio** alle ore 11.00 in videoconferenza previa attivazione del canale elettronico Skype e con l'osservanza di tutte le formalità prescritte dall'art. 73, comma 1, del D.L. nr. 18/2020 e delle disposizioni urgenti approvate con Decreto Sindacale n. 116 del 25.03.2020, è convocata oggi la seduta della Giunta Comunale.

All'appello risultano collegati dal proprio domicilio:

Componenti della Giunta Comunale	Presenti	Assenti
- TESTINI MAURO – Sindaco	X	
- TOMASI STEFANO – Vice Sindaco	X	
- TADDEI DAVIDE – Assessore	X	
TOTALI	3	0

Assiste all'adunanza il Segretario comunale **Caforio Dr. Onofrio** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Testini Mauro, Sindaco**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 19 DEL 20.02.2021

OGGETTO: DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI DI TARIFFE DEI SERVIZI E TRIBUTI COMUNALI - ANNO 2021.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art. 42, comma 2, lettera f) del D.Lgs. n. 267/2000 disciplinante le competenze deliberative in materia di determinazione delle aliquote dei tributi;

VISTI:

- la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020), articolo 1, commi da 738 a 783, che ha abolito a decorrere dal 2020 l'Imposta Unica Comunale "I.U.C." - di cui all'art. 1 della L. 147/2013 s.m.i. e con richiamo all'art. 13 del D.L. 201/11 convertito in L. 214/11 s.m.i. - (compreso il Tributo sui Servizi Indivisibili "TASI") ad eccezione delle sole disposizioni relative alla Tassa sui Rifiuti "TARI" (quale regime di prelievo sul servizio di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani) e rideterminando ex novo la disciplina dell'Imposta municipale propria "IMU";
- il D.Lgs. n. 360 del 28.09.1998 e s.m.i., come modificato dai commi da 142 a 144, art. 1, della L. n. 296 del 27.12.2006 (Legge Finanziaria 2007), ha istituito l' "Addizionale Comunale all'Imposta sul reddito delle persone fisiche IRPEF", la cui aliquota, nei limiti di legge, è modificabile dai Comuni mediante proprio Regolamento; l'art. 3, commi 1 e 7 del D.L. 786 del 22.12.1981 convertito nella Legge 26.02.1982, n. 51, nonché il D.M. 31.12.1983 concernenti i "Servizi pubblici a domanda individuale";
- l'art. 1, comma 816, della L. 160/2019 che a decorrere dal 2021 introduce il "Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria" (c.d. "Canone Unico Patrimoniale") che va istituito dai Comuni, dalle Province e dalle Città metropolitane, in sostituzione della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, del Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'Imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, nonché di qualunque canone ricognitorio o consensuale previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi, nonché in particolare del canone non ricognitorio disciplinato dall'art. 27, commi 7 e 8 D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada), limitatamente alle strade di pertinenza del Comune - con contestuale abrogazione dall'anno 2021 dei Capi I e II del D.Lgs. 507/93;
- la delibera di Giunta comunale n. 77 del 31.12.2020, esecutiva ai sensi di legge, con cui si procedeva a dettare una disciplina transitoria per la determinazione dell'importo dovuto dei canoni e per il loro pagamento, confermando provvisoriamente le tariffe dei tributi/entrate sopresse e salvo successivo conguaglio, fino all'adozione, da parte del Consiglio comunale, di apposito regolamento di introduzione ed applicazione del nuovo Canone (da approvarsi entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, con efficacia dal 1° gennaio 2021) e di successiva deliberazione, di propria competenza, delle corrispondenti tariffe per l'anno 2021 (valide anche ai fini del conguaglio);
- il vigente "Regolamento per la gestione del servizio idrico integrato" adottato con delibera consiliare n. 61 del 28.12.2009 esecutiva ai sensi di legge;

PRECISATO:

- a) che la copertura del costo di gestione dei servizi a domanda individuale con proventi tariffari e contributi finalizzati, deve essere effettuata in misura non inferiore al 36%;
- b) che il costo complessivo della gestione del servizio acquedotto deve essere coperto con le relative tariffe almeno in misura non inferiore all'80%;
- c) che il costo complessivo della gestione del servizio di smaltimento rifiuti, come risultanti dal Piano finanziario redatto dal soggetto che svolge il servizio medesimo, deve essere coperto integralmente dalle relative tariffe (misura non inferiore al 100%);
- d) che il corrispettivo dei servizi di depurazione e fognatura deve essere esclusivamente destinato alla realizzazione delle opere e degli impianti di depurazione; qualora il Comune sia già provvisto di impianti di depurazione funzionanti e non si trovi in situazione di dissesto, ai sensi del comma 1-bis dell'art. 14 della Legge n. 36/1994 come successivamente introdotto dall'art. 31, comma 31, della Legge n. 448/1998, i proventi derivanti dai canoni di depurazione e fognatura sono solo prioritariamente destinati alla gestione e manutenzione degli impianti medesimi;
- e) che per effetto delle disposizioni contenute nell'art. 243 del D.Lgs. n. 267/2000, sono sottoposti all'obbligo del tasso di copertura del costo dei servizi, esclusivamente gli Enti Locali che, in base ai parametri stabiliti dal D.M. 30.09.1993 e s.m.i., si trovano in situazione strutturalmente deficitaria;

EVIDENZIATO che il Comune di Vione gestisce i seguenti servizi a domanda individuale:

- Illuminazione Votive cimiteriali;

e che la percentuale di copertura del servizio medesimo è del 100%;

PRESO ATTO che i corrispettivi tariffari del Servizio Acquedotto e del Servizio Fognatura e Depurazione coprono interamente i costi di gestione dei medesimi;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale n. 16 del 29.02.2020, esecutiva ai sensi di legge, di determinazione degli importi e delle tariffe dei servizi comunali da applicarsi nell'anno 2020;

PRESO ATTO che:

- in questa sede si rende necessario provvedere alla sola ricognizione delle tariffe dei servizi;
- sulla base delle verifiche effettuate in sede di predisposizione dello Schema di Bilancio 2021 non si ritiene comunque opportuno procedere né all'aumento né alla riduzione di aliquote e tariffe rispetto a

quelle in vigore nello scorso anno d'imposta 2020 per quanto riguarda tributi, canoni ed entrate patrimoniali ad oggi ancora in vigore;

RITENUTO quindi dover CONFERMARE per l'anno 2021 le aliquote dei tributi, le detrazioni e le tariffe già in vigore nell'anno 2020, ad eccezione di quelle cui dovrà provvedere il Consiglio Comunale con proprie deliberazioni secondo competenza ed ai sensi di Legge (TARI, IMU ed Addizionale comunale all'IRPEF) e di quelle di nuova istituzione (Canone unico patrimoniale, che sostituisce TOSAP, Imposta di pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni) per le quali si demanda ad atti successivi dei competenti organi;

VISTI:

- l'art. 27, comma 8 della Legge 28.12.2001, n. 448 (L. Finanziaria 2002) che, modificando il comma 16 dell'art. 53 della Legge 23.1.2000, n. 388 testualmente dispone: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, (...) e le tariffe dei servizi pubblici locali, (...) è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.(...)";
- il comma 169, articolo 1, della Legge 296/2006 "L. Finanziaria 2007" recitante testualmente "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.";
- l'art. 106 D.L. 34/2020, convertito in L. 77/2020, che ha previsto il differimento al 31 gennaio 2021 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 da parte degli Enti locali, ai sensi dell'art. 151 D.Lgs. 267/2000, ed il successivo Decreto del Ministro dell'Interno 13.01.2021 che ha ulteriormente differito tale termine al 31 marzo 2021 - quindi quest'ultima data è da intendersi quale termine di riferimento anche per le delibere inerenti le tariffe e le aliquote tributarie in generale (salvo diverse ed espresse disposizioni), che pertanto, se approvate entro tale termine, trovano efficacia e validità a partire dal 1° Gennaio 2021 e per tutto il relativo anno d'imposta;
- l'art. 13 del D.L. n. 201 del 06.12.2011, così come convertito con modificazioni con L. n. 214 del 22.12.2011, che al comma 15 dispone "A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2 del D.Lgs. n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. (...)";

VISTO il parere di regolarità tecnica e contabile rilasciato dal Responsabile del relativo Servizio ai sensi dell'art. 49 - 1° comma, come modificato dal D.L. n. 174/2012 - e dell'art. 153 - 5° comma - del D. Lgs. 267/2000, nonché dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 come introdotto dal D.L. 174/2012;

CON VOTI unanimi e favorevoli, resi ai sensi di Legge;

DELIBERA

1. **DI CONFERMARE** per l'anno d'imposta 2021 le aliquote dei tributi, le detrazioni e le tariffe dei servizi pubblici locali già in vigore nell'anno d'imposta 2020, nonché negli anni precedenti, ad eccezione di quelle cui dovrà provvedere il Consiglio Comunale con proprie deliberazioni secondo competenza ed ai sensi di Legge (TARI, IMU ed Addizionale comunale all'IRPEF) e di quelle di nuova istituzione (Canone unico patrimoniale, che sostituisce TOSAP, Imposta di pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni) per le quali si demanda ad atti successivi dei competenti organi;
2. **DI APPROVARE** le percentuali di copertura dei costi dei servizi in premessa citati;
3. **DI ALLEGARE** copia della presente deliberazione al Bilancio di Previsione dell'esercizio 2021 in conformità a quanto previsto dall'art. 172, lettera e), del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.EE.LL.);
4. **DI TRASMETTERE** la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997, e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza prevista per l'approvazione del Bilancio di previsione, secondo la procedura telematica indicata dal Ministero stesso;
5. **DI DARE ATTO** che il Responsabile del Servizio Economico e Finanziario ha rilasciato il parere di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 - 1° comma, come modificato dal D.L. n. 174/2012 - e dell'art. 153 - 5° comma - del D. Lgs. 267/2000, nonché dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 come introdotto dal D.L. 174/2012;
6. **DI COMUNICARE** la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari contestualmente alla pubblicazione ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni di Legge;
7. **DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134 - 4° comma del D.Lgs. 267/2000, visto l'esito unanime e favorevole dell'apposita votazione palese.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio finanziario Chiappini Angela appone il visto di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 - 1° comma, come modificato dal D.L. n. 174/2012 - e dell'art. 153 - 5° comma - del D. Lgs. 267/2000, nonché dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 come introdotto dal D.L. 174/2012.

VIONE, 20.02.2021



Il Responsabile del Servizio economico-finanziario

F.to Chiappini Angela